

Associazione Jazzy Jams

Statuto

[Versione aggiornata dopo assemblea 2006]

Art. 1 Denominazione

Con la denominazione di **Jazzy Jams** (in seguito **JJ**) è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. del Codice Civile Svizzero.

L'associazione persegue fini ideali, senza scopi di lucro: Essa è apolitica e aconfessionale.

Art. 2 Sede

La sede è decisa dal Comitato.

Art. 3 Scopo

JJ si propone i seguenti obiettivi:

- Promuovere la cultura jazzistica in senso ampio.
- Favorire gli incontri tra musicisti di diverso livello.
- Favorire la creazione di nuovi gruppi musicali.
- Creare la possibilità per giovani musicisti di suonare in pubblico.
- Far conoscere la musica jazz in modo divertente.
- Creare scambi musicali con altre regioni della Svizzera.
- Aiutare i locali pubblici ad accogliere delle serate jazz così come qualsiasi altra attività direttamente ed indirettamente legata al mondo della musica in generale ed al jazz in particolare.

JJ intende fra l'altro

- Organizzare periodicamente e con frequenza regolare manifestazioni culturali/musicali; ad esempio jam sessions o concerti in locali pubblici del Ticino.
- Sostenere proposte e progetti di altre associazioni o privati che perseguono scopi analoghi.

JJ può collaborare in particolare ad altre organizzazioni che perseguono obiettivi analoghi.

Art. 4 Durata

L'associazione ha durata illimitata e può essere sciolta unicamente per decisione dell'Assemblea. La stessa, a richiesta del Comitato, potrà essere iscritta a Registro di Commercio.

Art. 5 Soci

Possono essere soci le persone fisiche maggiorenni o giuridiche che condividono gli scopi di **JJ** ed intendono sostenerne l'attività.

Per essere ammesso quale socio occorre formulare domanda al Comitato, che decide insindacabilmente circa l'ammissione. La qualità di socio, dopo il preavviso favorevole del Comitato, si acquista mediante pagamento della quota sociale.

Art. 6 Dimissioni

Ogni socio ha il diritto di disdire in ogni momento la propria appartenenza a **JJ**. Egli non potrà chiedere il rimborso dell'eventuale tassa già pagata, né vantare alcun diritto sul patrimonio di **JJ**.

Lo scritto di dimissioni deve essere comunicato al comitato.

Art. 7 Esclusione dei soci

L'esclusione di un socio potrà essere decisa dal comitato a maggioranza semplice, senza necessità di indicazione dei motivi.

Art. 8 Organi sociali

Gli organi di **JJ** sono:

- A) L'assemblea generale
- B) Il comitato
- C) I revisori dei conti

A. L'assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo supremo di **JJ**.
Essa ha le seguenti competenze

- Approva e modifica gli statuti.
- Elegge, revoca e dà scarico al comitato ed ai revisori dei conti.
- Formula delle proposte per il futuro dell'associazione.
- Decide lo scioglimento di **JJ** e la destinazione del patrimonio sociale.

L'assemblea ordinaria è convocata dal comitato. Ogni anno è tenuta una sola assemblea ordinaria. Essa è presieduta dal Presidente mentre il segretario ne tiene il verbale.

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal comitato o dalla maggioranza (metà più uno) dei soci. L'atto di convocazione dovrà menzionare le trattande all'ordine del giorno e dovrà pervenire ai soci con almeno 10 giorni di anticipo.

L'assemblea generale potrà deliberare a maggioranza dei soci presenti, salvo per la modifica degli statuti, lo scioglimento e la destinazione del patrimonio sociale, per le quali occorre la maggioranza qualificata dei 2/3 di tutti i soci. Normalmente la votazione avviene per alzata di mano, a meno che 1/5 dei partecipanti non ne richieda il voto segreto.

B. Il comitato

Il comitato è eletto a maggioranza semplice dall'assemblea generale per mandati di 2 anni ed è composto da 5 a 7 membri; essi sono rieleggibili.

Il comitato:

- Elege il suo presidente che diventa quello dell'associazione.
- Elege il vice presidente, il tesoriere ed il segretario.
- Prepara l'ordine del giorno dell'Assemblea generale.
- Veglia che le direttive decise in assemblea generale siano rispettate
- Decide le eventuali assunzioni di personale (amministrativo, contabile,ecc...).
- Determina ogni anno la quota sociale.
- Valuta e decide le attività dell'associazione.
- Organizza le manifestazioni

Al comitato è inoltre demandata qualsiasi attività e competenza che non è espressamente conferita all'assemblea.

Il Presidente rappresenta l'associazione in qualsiasi manifestazione e qualora fosse impedito, in sua assenza, potrà essere sostituito da qualsiasi altro membro del comitato.

C. I revisori

Annualmente l'assemblea generale nomina due revisori. Essi hanno il compito di sorvegliare la gestione patrimoniale di **JJ** e la tenuta dei libri contabili e di riferire annualmente all'assemblea.

Art. 9 Mezzi finanziari

Le risorse finanziarie sono assicurate dalle quote annuali dei soci, dalle eventuali donazioni e/o elargizioni e/o dalle sovvenzioni in suo favore. A ciò si aggiungono eventuali attivi delle serate organizzate, conformemente alle disposizioni di legge a cui l'associazione è sottoposta.

Art. 10 Responsabilità

JJ fa fronte ai propri impegni con il solo patrimonio sociale, esclusa la responsabilità personale dei soci

Art. 14 Disposizioni diverse

L'**esercizio annuale** corrisponde all'anno solare dal 1. gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio annuale termina il 31 dicembre 2005.

Le **comunicazioni ai soci**, in particolare le convocazioni dell'assemblea generale avvengono per lettera semplice o per e-mail.

Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni del **codice civile svizzero**.

Ogni **controversia fra i soci ed il sodalizio** sarà giudicata da un arbitro unico, nella persona dell'avv. Marino Di Pietro, via Marianda 37, 6926 Montagnola (consulente legale di **JJ**), che potrà decidere senza formalità, con procedura accelerata, sulla base della legge, degli statuti ed ex aequo et bono.